



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/127/CU7/C7

PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
RECANTE
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE
DELLE FARMACIE

Punto 7) O.d.g. - Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 26 settembre 2012, ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutte le seguenti proposte emendative:

TESTO SCHEMA DISEGNO DI LEGGE	EMENDAMENTI
<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>1. All'articolo 11 del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio “topografico” o “della distanza” ai sensi dell’articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a)”.</p> <p>b) al comma 7, primo periodo, le parole: “, di età non superiore ai 40 anni,” sono soppresse;</p> <p>c) al comma 17, le parole: “La direzione “</p>	<p style="text-align: center;">EMENDAMENTI RITENUTI ACCOGLIBILI</p> <p>Art. 1 comma 1: eliminare il comma, in quanto le modificazioni proposte sono state già apportate dall’articolo 23 comma 12-duodevices, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>

<p>sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1 gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate, la direzione”.</p> <p>2. Il quarto comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</p> <p>“Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale deve farne domanda al comune, che decide sulla stessa sentiti l’azienda sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, i quali si pronunciano entro 15 giorni dalla richiesta del comune. La domanda è respinta se il nuovo locale non soddisfa i criteri e le esigenze di cui al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 2 e al settimo comma del presente articolo.”.</p> <p>3. Il settimo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:</p> <p>“Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze della popolazione ed evitare situazione di prossimità di esercizi non giustificate dall’interesse pubblico”.</p> <p>4. L’ottavo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive e modificazioni, è abrogato.</p> <p>5. E’abrogato l’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.</p>	<p>comma 2: aggiungere le parole “e non oltre” dopo la parola “entro”;</p> <p>aggiungere, infine, il periodo “nonché la distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 mt”;</p> <p>Art. 1 comma 4: eliminare il comma.</p>
	<p style="text-align: center;">EMENDAMENTI RITENUTI NON ACCOGLIBILI</p> <p>I rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome non hanno ritenuto accoglibile la proposta del rappresentante dell’ANCI di introdurre il seguente comma:</p> <p>“il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11 del D.L. n. 1/2012 (convertito in legge n. 27/2012) è abrogato”.</p>